

Statuto della SASRO¹⁾

NOM, FINALITE ET SIEGE

ART. 1

Nome: La Scientific Association of Swiss Radiation Oncology (SASRO – Associazione Scientifica Svizzera di Radiologia Oncologica) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del codice civile svizzero.

ART. 2

Scopo e obiettivi: Le attività di questa società scientifica si concentrano principalmente sulla ricerca, la diffusione dei risultati scientifici e gli eventi di formazione, con l'obiettivo di promuovere la qualità del settore in tutta la Svizzera. La società si propone di favorire e promuovere lo scambio scientifico e pratico tra i centri svizzeri di radio-oncologia, le altre discipline cliniche e le scienze di base associate.

L'istituzione non persegue scopi commerciali e non ha finalità di profitto economico.

ART. 3

Sede: La società ha sede a Zurigo.

ADESIONE

ART. 4

Soci: La SASRO è composta da:

1. soci ordinari
2. soci onorari
3. soci emeriti

ART. 5

Ammissioni: Le persone la cui attività professionale è legata al campo della radio-oncologia possono essere ammesse alla SASRO.

I soci ordinari sono ammessi dall'assemblea generale su loro richiesta.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale.

I soci che sono stati soci ordinari per almeno tre anni e che si ritirano dalla vita professionale a causa dell'età diventano soci emeriti.

¹⁾ Per facilitare la leggibilità del presente statuto, per le designazioni personali è stata scelta la forma maschile. Tale forma indica sempre entrambi i sessi.



ART. 6

Cassa, quote associative : La SASRO ha una propria cassa alimentata dai contributi dei soci, dalle eccedenze delle riunioni annuali e dalle sponsorizzazioni. I fondi sono destinati alle attività di cui all'art. 2.

La quota associativa ordinaria è determinata dall'assemblea generale per l'anno finanziario successivo.

I soci onorari e i soci emeriti sono esenti dal pagamento della quota associativa.

ART. 7

Termine dell'adesione: L'adesione termina sulla base di una dichiarazione scritta di recesso, con la morte, se le condizioni di adesione non sono più soddisfatte (art. 5), per mancato pagamento del contributo annuo nonostante due solleciti o per esclusione a causa di gravi danni alla società o alla sua reputazione. L'esclusione di un socio è possibile solo previa consultazione delle parti nel consiglio di amministrazione. L'assemblea generale decide sull'esclusione a scrutinio segreto. L'esclusione è confermata da una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

ORGANI

ART. 8

Organi: Gli organi della SASRO sono:

1. l'assemblea generale
2. il consiglio di amministrazione
3. i revisori contabili

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9

Assemblea generale: L'assemblea ordinaria di norma si svolge annualmente, solitamente nell'ambito della riunione scientifica.

Un'assemblea straordinaria viene convocata dal consiglio di amministrazione se necessario o se richiesto da almeno un quinto dei soci votanti.

L'invito all'assemblea generale deve essere presentato con almeno quattro settimane di anticipo. L'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e il verbale dell'ultima assemblea generale devono accompagnare l'invito. I soci hanno la possibilità di presentare domande fino a una settimana prima dell'assemblea. Nel caso sia necessaria un'estensione per via delle domande di adesione, l'ordine del giorno sarà pubblicato su Internet (www.sasro.ch).



ART. 10

Seduta amministrativa: Nell'assemblea ordinaria devono essere svolte le seguenti attività:

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
2. Approvazione della relazione annuale del presidente
3. Approvazione del bilancio annuale e sgravio di responsabilità del tesoriere e del consiglio di amministrazione
4. Determinazione del contributo annuale e approvazione del bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo
5. Elezione del consiglio di amministrazione, del presidente e dei revisori dei conti
6. Determinazione dell'organizzatore locale per le prossime riunioni scientifiche (cfr. art. 18) e il periodo della prossima assemblea generale.
7. Modifiche statutarie
8. Domande di singoli soci
9. Ammissione ed esclusione dei soci
10. Varie

A meno che lo statuto non preveda altrimenti, le decisioni vengono approvate a maggioranza semplice. Hanno diritto di voto i soci ordinari, i soci onorari, i soci emeriti e i rappresentanti designati dei soci collettivi. Le questioni che non sono esplicitamente all'ordine del giorno non possono essere votate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 11

Composizione: Il consiglio di amministrazione è composto da: il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere e un massimo di altre nove persone. I vari gruppi professionali dovrebbero essere adeguatamente rappresentati nel consiglio di amministrazione.

ART. 12

Elezione: Il presidente è eletto dall'assemblea generale per un periodo di due anni. Il mandato (come presidente) è rinnovabile una sola volta.

I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni. Le elezioni sono segrete. Vengono elette le persone che ricevono il maggior numero di voti.

Una persona può far parte del consiglio di amministrazione per un massimo di tre mandati consecutivi. Tale restrizione non si applica alla rielezione del presidente.

Su richiesta, il numero dei membri del consiglio di amministrazione può essere ridotto dall'assemblea generale rispetto al numero massimo di cui all'art. 11.



ART. 13

Costituzione: Ad eccezione dell'elezione del presidente, il consiglio di amministrazione si costituisce da sé.

ART. 14

Riunioni, decisioni: Il consiglio di amministrazione si riunisce come necessario su invito del presidente. Il consiglio di amministrazione è abilitato a prendere decisioni se sono presenti più della metà dei membri del consiglio di amministrazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, l'ultima parola spetta al presidente.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione può prendere decisioni anche tramite canali di comunicazione. Si dovrà osservare un periodo di risposta di almeno 10 giorni. Una decisione diventa giuridicamente valida se la maggioranza del consiglio di amministrazione ha espresso il proprio accordo o se i 2/3 dei membri del consiglio di amministrazione hanno espresso il proprio parere entro il termine di risposta.

ART. 15

Compiti: Il consiglio di amministrazione si fa carico di tutte le attività commerciali della società. Si occupa di tutte le questioni riguardanti i compiti e gli obiettivi della società. Può nominare gruppi di lavoro e organizzare l'assemblea generale.

I membri del consiglio di amministrazione dell'associazione sono volontari e hanno diritto solo al risarcimento per le spese effettive e per gli esborsi in contanti. I singoli membri del consiglio di amministrazione possono ottenere un adeguato indennizzo per particolari servizi.

REVISORI CONTABILI

ART. 16

Revisori contabili: I due revisori esaminano il bilancio della SASRO e la gestione patrimoniale e ne riferiscono all'assemblea generale. Sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.

La rielezione è possibile.

RIUNIONE SCIENTIFICA ANNUALE

ART. 17

Scopo: La riunione scientifica annuale è l'attività principale della società. Serve allo scambio di opinioni tra i soci e consente la comunicazione dei risultati scientifici ottenuti dai vari centri di radio-oncologia. Stimola lo sviluppo di nuovi progetti di cooperazione tra i centri svizzeri e garantisce un programma scientifico di alta qualità attraverso le presentazioni di relatori svizzeri e stranieri.



ART. 18

Organizzazione: L'organizzazione dell'assemblea scientifica si svolge in stretta collaborazione tra:

1. un comitato organizzatore locale
2. un comitato scientifico.

La composizione del comitato scientifico è di competenza del consiglio di amministrazione. Le varie discipline dovrebbero essere adeguatamente rappresentate.

ART. 19

Lingua: L'inglese è la lingua della riunione scientifica annuale.

L'assemblea generale è presieduta in inglese. Gli interventi in altre lingue dovrebbero costituire un'eccezione.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 20

Anno finanziario: L'anno finanziario della SASRO corrisponde all'anno civile.

ART. 21

Lingua dello statuto: Il presente statuto è stato originariamente redatto in tedesco. In caso di differenze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede il testo tedesco.

ART. 22

Revisione dello statuto: La revisione totale o parziale dello statuto può essere decisa solo dall'assemblea generale. Il testo della proposta di modifica deve essere trasmesso ai soci entro e non oltre quattro settimane prima dell'assemblea. L'adozione di una revisione richiede due terzi dei voti espressi.

ART. 23

Dissoluzione della SASRO: La dissoluzione della società può essere decisa solo da un'assemblea generale convocata a tale scopo e previa consultazione con il consiglio di amministrazione. I fondi rimanenti dopo la dissoluzione dell'associazione sono destinati ad un ente esentasse con sede in Svizzera avente lo stesso o analogo scopo. È esclusa la distribuzione tra i soci.

Il presente statuto è stato adottato nella riunione annuale del Berna, 01 Settembre 2023.
Sostituzione degli articoli dell'Associazione del 30 Agosto 2019.

Berna, il 01 Settembre 2023

Oliver Riesterer

Prof. Oliver Riesterer
SASRO President

